



CITTA' DI NOLA
Provincia di NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo quadro per la manutenzione edile ed impiantistica degli immobili di competenza del COMUNE DI NOLA (NA)

(art. 54 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016)

Progettista: geom. Bernardo Arienzo

Il Responsabile del Procedimento: **geom. Bernardo Arienzo**

Visto: il Dirigente

Arch. Stefania DURACCIO

INDICE

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI	4
Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO	7
Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - LAVORI ESCLUSI	9
Art. 5 – PROGRAMMA ESECUTIVO	10
Art. 6 - INVARIABILITA' DEI PREZZI A MISURA.....	11
Art. 7 - INVARIABILITA' DEI PREZZI A CORPO	12
Art. 8 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO	12
Art. 9 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	12
Art. 10 - ECCEZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	13
Art. 11 - DOMICILIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	13
Art. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI	13
Art. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	14
Art. 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	14
Art. 15 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA VERSO LA S.A.....	16
Art. 16 - NUOVI PREZZI	16
Art. 17 - LAVORI IN ECONOMIA.....	17
Art. 18 - SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI	17
Art. 19 – SICUREZZA DEL CANTIERE	18
Art. 20 - CONSEGNA DEI LAVORI	19
Art. 21 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO	20
Art. 22 – IMPIANTO DEL CANTIERE - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA.....	20
Art. 23 - ORARIO DI LAVORO	21
Art. 24 - DIREZIONE LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO	22
Art. 25 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA	23
Art. 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	24
Art. 27 - PROROGHE	24
Art. 28 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	25
Art. 29 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	25
Art. 30 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE	26
Art. 31 - MISURAZIONE DEI LAVORI	27
Art. 32 - CONTABILITA' DEI LAVORI	27
Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO	27
Art. 34 - CONTO FINALE	29
Art. 35 – COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	29

Art. 36 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO	30
Art. 37 - ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	30
Art. 38 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO	33
Art. 39 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	34
Art. 40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI	34
Art. 41 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE	34
Art. 42 - GARANZIE.....	35
Art. 43 - CONTROVERSIE.....	35
Art. 44 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI	35
Art. 45 - CONSEGNA DELL'OPERA ALL'ENTE APPALTANTE	36
Art. 46 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	36
Art. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	37
Art. 48 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE	37

Capitolo 1 – disposizioni generali

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Nola e l'impresa aggiudicataria in relazione alle condizioni dell'accordo.

Determina altresì le condizioni tecniche normali per lo svolgimento dei lavori relativi all'oggetto dell'appalto di cui all'art.2.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel seguito sarà indicato con la sigla "**C.S.A.**" mentre il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50, sarà indicato come "*Codice Appalti*" utilizzando la sigla "**C.A.**"; la Legge Regionale Campania n. 3 del 27/02/2007 e s.m. e i., "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", sarà indicata come "*Legge Regionale Appalti*" utilizzando la sigla "**L.R.A.**"; il Regolamento di attuazione della legge in materia dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (S.U. n. 288 del 10/12/2010 – S.O. n. 270), per la parte non abrogata dal D.Lgs n.50/16, sarà indicato come "*Regolamento Generale*" utilizzando la sigla "**R.G.**"; il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 18/04/2000 n. 145 (G.U. 07/06/2000 n. 131), per la parte non abrogata dall'art. 358 del R.G., sarà indicato con la sigla "**C.G.A.**".

Per le definizioni si rinvia all'art. 3 del C.A. ed alle altre definizioni stabilite dalle altre norme in materia e richiamate nel presente C.S.A..

L'Amministrazione Comunale, di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" (S.A.), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di **manutenzione degli immobili comunali**, di competenza del Comune di Nola, intende stipulare con idoneo operatore economico, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del C.A., per la realizzazione di tutti i lavori e servizi che si renderanno necessari nell'arco di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

L'arco temporale viene volutamente ridotto ad un anno per consentire l'attivazione dell'Accordo in via sperimentale avendo come obiettivo anche quello di acquisire una banca dati dello stato attuale del patrimonio stradale e di sperimentare tecniche di comunicazione di esecuzione dei singoli interventi nonché di interazione con la Direzione Lavori e con l'Amministrazione in generale, finalizzata all'ottimizzazione dei tempi di intervento nonché all'efficienza e funzionalità degli immobili.

In fase di gara e solo se l'ultimazione dei lavori avvenga per scadenza del tempo contrattuale, l'Amministrazione Comunale valuterà l'applicazione dell'art. 63 co 5 del C.A.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, opere, servizi e provviste, connotate da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori, opere e provviste, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità,

necessari per la **manutenzione degli immobili** di competenza del Comune di Nola, di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima e di cui **all'elenco allegato "A"**.

In particolare l'Accordo prevede:

1. **manutenzione (edile, impiantistica, accessoria) e, nei soli casi d'urgenza e indifferibili, interventi straordinari per gli immobili comunali;**
2. **la reperibilità, sia fuori orario contrattuale che nei giorni festivi e nelle ore notturne, del responsabile tecnico e delle maestranze dell'impresa appaltatrice, per eventuali pronti interventi urgenti, preordinati o richiesti, su chiamata del COMUNE DI NOLA;**
3. **misure ed opere precauzionali di carattere provvisori atte ad eliminare qualsivoglia stato di pericolo;**
4. **realizzazione di una banca dati dello stato attuale del patrimonio immobiliare scolastico del COMUNE DI NOLA.**

Il tutto in conformità degli elaborati approvati con Determina Dirigenziale Settore Lavori Pubblici n° 284 del 04/10/2017.

L'accordo è altresì esteso automaticamente anche a tutti gli edifici scolastici e relative pertinenze che, durante il periodo dell'accordo, saranno integrati dall'Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo, successivamente alla stipula dell'accordo, senza che l'Impresa aggiudicataria possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie..

Nulla è dovuto all'impresa aggiudicataria, invece, qualora durante il periodo dell'accordo, alcuni edifici verranno dimessi o non utilizzati o non oggetto di richiesta di interventi da parte del COMUNE DI NOLA.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire una realizzazione a perfetta regola d'arte e per dare funzionanti tutti gli elementi edilizi ed impiantistici delle parti degli immobili in questione.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

L'accordo quadro si riferisce ad un determinato tempo che prevede l'esecuzione di lavorazioni che saranno singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero, nella loro misura e nella loro successione.

Pertanto, la natura dell'accordo quadro è caratterizzata dalla contingenza di eseguire lavori di manutenzione non predeterminati ma resi necessari all'occorrenza secondo le esigenze del caso; trattasi di interventi localizzati e singolari, anche di carattere ripetitivo, volti a mantenere o a riportare un'opera o un impianto in condizioni di piena funzionalità, correlati alla casualità e all'imprevedibilità degli eventi che li determinano e all'urgenza con cui bisogna intervenire.

Per tali motivi non è stato possibile redigere, preventivamente, un progetto d'intervento dei lavori a farsi, ma gli elaborati posti a base dell'accordo, come meglio specificato in seguito, possono soltanto limitarsi ad una descrizione sommaria di previsione degli interventi sulla base dell'esperienza fin qui acquisita dai preposti uffici comunali.

Le quantità delle prestazioni da eseguire dipendono dalle necessità, priorità ed emergenze che scaturiranno nell'arco di tempo previsto contrattualmente.

L'impresa aggiudicataria, stante l'imprevedibilità degli interventi manutentivi nel tempo contrattuale, deve garantire, sempre e comunque, l'esercizio continuo e la piena funzionalità degli immobili su cui si interviene, stante anche la particolare attività che in tali immobili si svolge.

Trattandosi di un accordo quadro, il tempo e l'importo contrattuale non costituiscono valore vincolante in quanto l'appalto terminerà:

- **con la scadenza temporale indicata all'art. 21;**
oppure
- **prima della scadenza temporale, per l'esaurimento dell'importo contrattuale.**

L'Impresa appaltatrice pertanto, non potrà chiedere e/o pretendere alcun particolare compenso od indennità o risarcimento danni o equo compenso, nel caso che l'importo dei lavori da eseguirsi non raggiunga i 4/5 dell'importo contrattuale, ovvero non raggiunga il massimo del tempo contrattuale, trattandosi di lavori di manutenzione non quantificabili con certezza.

E' comunque facoltà del COMUNE DI NOLA, nel caso in cui tale fondo dovesse esaurirsi, ricostituirlo o reintegrarlo nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Le indicazioni del presente Capitolato forniscono, per quanto possibile, trattandosi di manutenzione non definibile a priori, la consistenza qualitativa ed economica, individuata secondo l'esperienza acquisita dal Settore Assetto e Gestione Territorio del COMUNE DI NOLA, nonché le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Trattandosi di opere di manutenzione, i lavori saranno, in massima parte di tipo frammentario e discontinuo ed eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti secondo le disposizioni e gli ordini di servizio di volta in volta emanati dalla Direzione Lavori.

Il presente capitolato, la relazione tecnica, il disciplinare prestazionale e l'elenco prezzi forniscono l'oggetto del contratto ovvero la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere e dei servizi oggetto del contratto.

Le eventuali quantità ed i prezzi unitari indicati negli atti tecnici contabili, posti in visione per la partecipazione all'appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell'aggiudicazione e dell'accordo.

Stante la particolare funzione degli edifici comunali è richiesta una specifica esperienza nel settore della manutenzione di immobili pubblici in quanto le lavorazioni devono essere coordinate e sicure per non interrompere le attività ovvero creare il minor disagio possibile alle stesse.

Restano esclusi dal presente appalto gli interventi di *adeguamento su richiesta* ma gli stessi possono essere oggetto di valutazione economica e di approvazione di volta in volta.

Gli interventi di *adeguamento su richiesta* con corrispettivo da concordare sono tutti quegli interventi finalizzati alla ristrutturazione di parti o interi settori omogenei di un edificio o di specifici impianti per nuove esigenze non previste e non prevedibili.

Gli interventi di *adeguamento su richiesta* sono solo quelli richiesti esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, all'impresa aggiudicataria, durante il corso dell'appalto.

Gli interventi di *adeguamento su richiesta* con corrispettivo da concordare, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvati tecnicamente e l'offerta dell'impresa aggiudicataria, redatta applicando il ribasso d'asta, dovrà assumere previamente l'impegno di spesa mediante determina dirigenziale.

Gli interventi con corrispettivo da concordare potranno essere affidati all'impresa aggiudicataria con procedura negoziata in conformità dell'art. 106 co 1 lett. b) e nei limiti previsti dall'art. 106 co 7 del C.A..

Il COMUNE DI NOLA si riserva tuttavia, qualora lo ritenga opportuno e a fronte di rilevate situazioni e/o indicati motivi di urgenza, di procedere all'acquisizione diretta di particolari forniture delle componenti edilizie che possono essere fornite in virtù di diritti di esclusività da operatori economici determinati, senza che l'Impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo.

Per le modalità di redazione della **banca dati** dello stato attuale del patrimonio immobiliare scolastico del Comune di Nola, si rinvia a quanto disciplinato e stabilito nella relazione tecnica.

Per tale attività l'Impresa aggiudicataria dovrà istituire un **gruppo di lavoro** costituito almeno da un tecnico laureato (ingegnere o architetto) o da un tecnico diplomato (geometra o perito edile).

La **banca dati** dovrà essere consegnata nei primi sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro.

In caso di ritardo si applicheranno le penali previste dal presente C.S.A., fino alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO

Il sistema di affidamento del presente servizio di manutenzione sarà quello mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36 co 2 lett.b) del C.A., applicando il **criterio del minor prezzo** (art. 95 co 4 lett.a) del C.A.).

Il presente appalto è dato a misura e l'importo complessivo dei lavori, dei servizi e degli oneri compresi nell'accordo, posto a base d'asta, ammonta a **€ 245.000,00 (euro duecentoquarantacinquemila)** IVA esclusa, e comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad **€ 5.000,00** IVA esclusa non soggetti a ribasso d'asta. (in sede di offerta il concorrente dovrà indicare anche l'importo degli oneri di sicurezza aziendali, ovvero i c.d. "oneri di sicurezza interni").

I lavori ed i servizi di cui al presente accordo devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi dell'art. 84 del C.A., per le seguenti categorie e classifiche di cui all'art. 61 del R.G. ed allegato "A" dello stesso R.G.:

- **categoria prevalente: OG 1 - classifica : I**
- Le Imprese partecipanti, oltre ad avere l'attestazione SOA e/o i requisiti di capacità tecnica ed

economica finanziaria alternativa, dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti nella lettera di invito e **dell'abilitazione di cui alla legge n. 46/90** (D.M. 22/01/2008 n. 37), per le seguenti categorie impiantistiche:

- impianti elettrici;
- impianti idrici e sanitari;

Le ditte concorrenti potranno dimostrare, in alternativa, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del R.G. e dovranno dimostrare la propria capacità finanziaria, economica e tecnica, in relazione all'appalto, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito a gara.

L'importo contrattuale sarà pari a quello posto a base di gara mentre la contabilità a misura verrà effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, applicando alle quantità misurate il prezzo unitario previsto dalla tariffa prezzi della Regione Campania, vigente al momento della gara, al netto del **ribasso medio offerto** dall'aggiudicatario.

Per ribasso medio si intende quello ottenuto dal rapporto dell'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario, al netto degli oneri di sicurezza e del ribasso d'asta, con l'importo a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza.

L'onere di eseguire gli eventuali computi e calcoli ai fini della formulazione dell'offerta rientra interamente nella responsabilità, spese e competenze della ditta concorrente.

La stima e le analisi dei prezzi unitari redatte in fase di progetto, date in visione alle imprese concorrenti in sede di appalto, non è e non saranno in alcun modo impegnative per l'Amministrazione Comunale appaltante ma sono date in visione unicamente per agevolare il compito delle stesse imprese per la redazione della loro offerta.

L'Amministrazione Comunale appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore, avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (ai sensi dell'art. 110 C.A.).

L'Amministrazione Comunale appaltante, ove necessario, procederà alla verifica a campione del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.

L'offerta dell'Impresa aggiudicataria, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportati nel presente CSA e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

La S.A., affidando i lavori all'impresa aggiudicataria, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.

L'impresa aggiudicataria, pertanto, assume l'impegno di assistere tecnicamente la S.A. per consentirgli di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale utilizzazione degli immobili comunali, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Impresa aggiudicataria assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Impresa aggiudicataria dalla S.A..

Resta altresì inteso e chiarito che l'Impresa aggiudicataria rimane l'unico responsabile, nei confronti della S.A., per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che

verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

L'importo contrattuale dell'appalto comprende tutte le opere civili e murarie, elettriche ed impiantistiche in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere, comunque connesse all'opera di che trattasi nonché spostamento/trasporto/rimontaggio beni mobili e/o suppellettili e/o fascicoli e/o strumentazioni informatiche, necessarie ed indispensabili per consentire l'esecuzione delle opere di manutenzione richiesta dalla S.A..

L'importo contrattuale comprende, inoltre, anche tutte le altre attività indicate e richieste: **reperibilità, opere precauzionali, banca dati.**

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - LAVORI ESCLUSI

Le opere che formano l'oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi come di seguito indicato, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori nell'ambito dei propri poteri discrezionali e di dettaglio (elenco solo indicativo, di massima e non esaustivo):

- Opere di demolizione, di scavo, di disostruzione, di movimentazione;
- Opere di trasporto sul sito di carico ed a rifiuto presso discarica autorizzata;
- Opere murarie di qualunque specie e tipologia;
- Opere strutturali in muratura, c.a., acciaio;
- Opere in legno, in ferro, in pvc, in alluminio, in marmo, in vetro; ecc.;
- Intonaci di qualunque genere e tipologia;
- Tinteggiature e verniciature di qualunque genere e tipologia compreso le opere preparatorie;
- Massetti di sottofondo, di pendenza, di rettifica, di livellazione, ecc.;
- Sostituzione di guaina e/o copertura con materiale poliuretano espanso;
- Pavimentazioni e rivestimenti di qualunque genere e tipologia;
- Infissi, porte, portoni, cancelli manuali o automatici; di qualunque genere e tipologia;
- Impianti elettrici, sicurezza;
- Impianto di condizionamento con fornitura e posa in opera di condizionatori
- Impianti idrici, igienico-sanitari, gas, pozzetti di ispezione;
- Impianti fognari, disostruzioni, pulizie, espurghi;
- Segnaletica generale e di sicurezza;
- Lavorazioni di carattere agrario; verde pubblico; arredo urbano;
- Opere di ripristino pavimentazioni stradali e/o piazzali o cortili esterni;
- Opere di minuta manutenzione in generale;
- Rilievi metrici e fotografici di qualunque tipo, accertamenti, ispezioni, graficizzazioni.
- Interventi di somma urgenza per eliminare e/o scongiurare qualsivoglia pericolo e più in generale tutte le lavorazioni previste dalla vigente Tariffa dei lavori pubblici della Regione Campania a cui si fa riferimento come ELENCO PREZZI posto a base d'appalto;
- Reperibilità, sia fuori orario contrattuale che nei giorni festivi e nelle ore notturne, del responsabile tecnico e delle maestranze dell'impresa appaltatrice, per eventuali pronti interventi urgenti, preordinati o richiesti, su chiamata del COMUNE DI NOLA;
- Misure ed opere precauzionali di carattere provvisoria atte ad eliminare qualsivoglia stato di pericolo;

Il presente Accordo Quadro avrà come oggetto d'intervento gli immobili comunali, in particolare :

- *casa comunale;*
 - *biblioteca in Corso T. Vitale;*
 - *Palazzo vigili urbani in via Fonseca;*
-

- *Alloggi comunali;*

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La S.A. si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La S.A., in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

La S.A. si riserva la facoltà di far eseguire, per motivazioni di somma urgenza o per l'imprevedibilità o per la tipologia specializzata dell'intervento, da altra impresa o in proprio, lavori o servizi che rientrano nell'oggetto del presente appalto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporsi o obiettare o richiedere indennizzi o risarcimenti di qualunque genere ed importo.

Art. 5 – PROGRAMMA ESECUTIVO

Trattandosi di opere di manutenzione imprevedibili, i lavori saranno, in massima parte di tipo frammentario e discontinuo ed eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti secondo le disposizioni e gli ordini di servizio scritti della Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo quattro tipologie di intervento:

- a) **LAVORO IMMEDIATO:** segnalato all'impresa aggiudicataria tramite comunicazione verbale, telefonica, a mezzo fax o e-mail, da eseguirsi con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche al di fuori del normale orario lavorativo (ore notturne, periodo di ferie annuali, etc) **entro e non oltre 4 ore** dal ricevimento della segnalazione, garantendo la presenza operativa di operai specializzati, macchinari ed attrezzature necessarie per un intervento di emergenza così come meglio specificato nel successivo art.22.
 - b) **LAVORO URGENTE:** segnalato all'impresa aggiudicataria tramite comunicazione verbale, telefonica, fax o e-mail, da iniziare **entro 24 ore** dalla data della comunicazione.
 - c) **LAVORI DI ORDINARIA ESECUZIONE:** individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla S.A., concordando con essa i tempi ed i modi di esecuzione, da iniziarsi, comunque **entro e non oltre 5 giorni solari** dalla data della comunicazione. L'impresa aggiudicataria invierà a mezzo fax o posta elettronica almeno, 2 giorni solari prima dell'esecuzione, il programma degli interventi così come concordato dalla D.L. precisando la data di inizio e la durata presunta degli stessi. Ogni variazione del suddetto programma dovrà essere comunicato tempestivamente alla D.L..
 - d) **REPERIBILITA':** Intervento al di fuori dell'orario di lavoro e nei giorni pre-festivi e festivi, da attuarsi durante tutto l'arco dell'anno, garantendo, su richiesta verbale, telefonica,
-

fax o e-mail, l'intervento immediato di personale qualificato e/o specialistico (elettricista, idraulico, muratori, fognatori, ecc.).

L'esecuzione della manutenzione dovrà avvenire mediante l'organizzazione dei mezzi e attrezzature dell'impresa appaltatrice, con proprio personale specializzato, esecutivo e tecnico, sulla base degli ordini di servizio emessi dalla D.L. e, pertanto, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione stessa è addebitabile esclusivamente all'impresa appaltatrice.

La S.A. si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente C.G.A. e nel presente C.S.A..

Alla S.A. è riservata l'opportunità di richiedere all'impresa appaltatrice anche la redazione della valutazione tecnica economica dei singoli interventi.

L'impresa aggiudicataria, in tal caso, dovrà redigere il documento entro i tempi indicati dalla S.A., a sua cura e spese, senza poter chiedere alcun ulteriore compenso.

Art. 6 - INVARIABILITA' DEI PREZZI A MISURA

L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto è fisso ed invariabile così come i relativi prezzi unitari offerti e comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere previsto nel R.G. e nel C.G.A., anche se non previsti dal contratto e dal C.S.A., necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate e descritte nell'elenco prezzi.

I prezzi unitari a misura offerti dall'impresa aggiudicataria, ed in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, si intendono comprensivi anche di:

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro.
3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianto di cantiere e guardiania, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte le spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e collaudo delle opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla dei e/o dal Collaudatore; la fornitura e spese di vidimazione per i libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere.
4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell'Impresa aggiudicataria elencati al successivo art. 37, nonché per **reperibilità, opere precauzionali, banca dati** nonché tutti gli oneri indicati nel C.S.A..

I prezzi unitari a misura stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel C.S.A., si intendono accettati dall'impresa aggiudicataria e comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, i servizi, le spese generali, gli utili d'impresa ed ogni altro onere, anche se non previste dal contratto e dal C.S.A., necessari a dare compiute, a regola d'arte, le opere appaltate.

Giova quindi ripetere che i prezzi unitari contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa

aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro e servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi, amministrativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori ed all'espletamento del servizio.

Al fine di scoraggiare l'uso dei nuovi prezzi e dei lavori in economia, questi saranno penalizzati così come indicato nei successivi artt. 16 e 17 del presente CSA.

Art. 7 - INVARIABILITA' DEI PREZZI A CORPO

I prezzi unitari a corpo stabiliti contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto e comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, i servizi, le spese generali, gli utili d'impresa ed ogni altro onere, anche se non previste dal contratto e dal C.S.A., necessari a dare compiute, a regola d'arte, le opere appaltate.

In particolare, con i prezzi unitari contrattuali (derivanti dal ribasso medio offerto in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria rispetto alla tariffa prezzi della Regione Campania vigente alla data della gara), a misura e/o a corpo, **sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto** e con essi si intendono compensati tutti gli oneri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art.6.

Per ribasso medio si intende quello ottenuto dal rapporto dell'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario, al netto degli oneri di sicurezza e del ribasso d'asta, con l'importo a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza.

Giova quindi ripetere che i prezzi unitari contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro e servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi, amministrativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori ed all'espletamento del servizio.

Al fine di scoraggiare l'uso dei nuovi prezzi e dei lavori in economia, questi saranno penalizzati così come indicato nei successivi artt. 16 e 17 del presente CSA.

Art. 8 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

Il rapporto economico dell'appalto (ritardi nell'emissione dei certificati, crediti, penali, adeguamento prezzi, ecc.) è disciplinato dal C.A. nonché dalle corrispondenti norme del R.G., per la parte ancora in vigore, e del C.G.A.

Le anticipazioni non saranno concesse così come non è ammessa la revisione dei prezzi offerti, mentre il prezzo chiuso verrà applicato, se dovuto, secondo le modalità fissate dalla normativa richiamata.

Art. 9 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'impresa partecipante è tenuta a presentare, in sede di gara, le dichiarazioni previste dalla lettera di invito.

In particolare, così come già indicato nel precedente art. 3, l'impresa è **obbligata** ad esaminare tutti gli elaborati del progetto definitivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validità e

realizzabilità in sede di gara, e a valutare attentamente l'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro esatte quantità sulla base dei requisiti, della qualità e delle caratteristiche funzionali richieste, come finalità, nel progetto posto a base di gara.

In nessun caso si procede alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa aggiudicataria non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne i casi in cui tali elementi si configurino come cause di forza maggiore, così come contemplati dal Codice Civile, e non esclusi da altre norme del presente C.S.A..

L'Impresa aggiudicataria, pertanto, non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo, oltre al pagamento dei prezzi pattuiti, per qualsivoglia ragione ed onerosità, ancorchè sopravvenute durante il corso dei lavori ed imprevedute ed imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta, facendo espresa rinuncia al beneficio dell'equo indennizzo, di cui all'art. 1664 del C.C., per aver tenuto conto di tali rischi nella determinazione dei prezzi e del ribasso offerto.

Art. 10 - ECCEZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nel caso che l'Impresa aggiudicataria ritenga che le disposizioni della Direzione Lavori siano difformi ai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente C.S.A. e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la S.A. ad oneri impreveduti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di efficacia.

Art. 11 - DOMICILIO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa aggiudicataria, a norma dell'art. 2 del C.G.A., dovrà avere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso un ufficio del COMUNE DI NOLA.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte ai sensi del comma 2 del citato art. 2 del C.G.A..

Art. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre a quanto previsto dal presente C.S.A., l'Impresa aggiudicataria dovrà osservare tutte le norme (leggi, regolamenti, decreti, circolari, determinazioni e comunicazioni dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP., ecc.) in materia di opere pubbliche ed in particolare le norme indicate nel precedente art. 1: C.G.A., R.G., C.A., L.R.A..

Inoltre dovrà osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali e regionali) riguardanti, in particolare, le normative tecniche in materia di sicurezza, statica, antincendio, e quelle redatte dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, dalle Commissioni NORMAL, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto di cui è parte integrante il presente Capitolato Speciale, dichiara di accettare e rispettare incondizionatamente e di conoscere

perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme in materia di opere pubbliche, indipendentemente se siano state esplicitamente o non richiamate nel presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto all'ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di lavori in generale, di accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa, comunque, interessare la disciplina dell'appalto medesimo e l'esecuzione del lavoro.

Art. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati, i seguenti documenti:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

2. l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria.

Fanno altresì parte integrante dell'accordo quadro, anche se non saranno materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) la lettera di invito a gara;
- b) il cronoprogramma;
- c) gli elaborati grafici, relazioni tecniche e calcoli del progetto esecutivo;
- d) il disciplinare tecnico;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento per la sicurezza ovvero il piano di sicurezza sostitutivo;
- f) il piano operativo di sicurezza;
- g) il DUVRI;
- h) il Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania (ultima edizione) per le categorie di lavoro ad essa assimilabili.
- i) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del C.A. e R.G.;
- j) il Regolamento Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (G.U. 10/12/2010 n.288 – S.O. n.270) nei limiti di validità;

La documentazione sopra elencata (1,2 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j) costituisce la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine decrescente di importanza con il quale sono stati qui sopra elencati.

Art. 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il rapporto contrattuale relativo alle garanzie ed alle coperture assicurative (cauzione provvisoria, garanzia fidejussoria, ecc.) è disciplinato dagli artt. 93 e 103 del C.A..

In particolare l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da:

- una **cauzione provvisoria**, redatta secondo lo schema 1.1 e scheda tecnica 1.1 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ammontante ad **€ 3.000,00 (euro TREMILA/00)** pari al **2%** dell'importo lavori a base di gara, da presentare, a scelta del concorrente, anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta;
- dall'**impegno del fidejussore** a rilasciare la garanzia di cui all'art.103 del C.A., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'impresa aggiudicataria dei lavori è obbligata a costituire una **cauzione fidejussoria definitiva** pari

al 10% dell'importo dei lavori stessi, redatta secondo lo schema 1.2 e scheda tecnica 1.2 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione fidejussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della cauzione fidejussoria definitiva, nei termini richiesti, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che, in tal caso, aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione fidejussoria definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa aggiudicataria rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione fidejussoria definitiva deve avere effetto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.102 co 8 del C.A. ed art. 237 del R.G., ed è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del C.A..

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze assicurative possono essere rilasciate, ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge n. 348 del 10/06/1982, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13/02/1959 n.449 e succ. mod. ed integrazioni nonché dai soli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In tal ultimo caso, all'atto fidejussorio dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, copia autentica, ai sensi degli artt 18 o 19 del DPR n. 445/2000, dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 2 co 1 del DPR n. 115/2004, unitamente ad idonea dichiarazione, resa dall'agente intermediario finanziario, ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR n. 445/2000, che attesti la persistenza di tale autorizzazione all'atto del rilascio della polizza.

In conformità del comunicato ANAC del 01.07.2015 si precisa:

Al fine di assicurare che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare che le polizze fidejussorie presentate ai sensi degli artt. 95 (ex 75) e 103 (ex 113) del Codice siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo:

<https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFFInquiry.html#>.

Si segnala, altresì, che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

Inoltre, si chiarisce che, in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

Prima della consegna dei lavori, l'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del C.A., dovrà stipulare e dovrà impegnarsi a mantenere in vigore, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione), una polizza assicurativa R.C.T., **con massimale unico di € 1.000.000,00 (euro un milione/00)**, per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Impresa aggiudicataria) e a cose di terzi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

La polizza assicurativa R.T.C., redatta secondo lo schema 2.3 e scheda tecnica 2.3 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), dovrà assicurare l'Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati ed inoltre dovrà coprire i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oltre alla garanzia della manutenzione fino al collaudo delle opere stesse.

La predetta polizza, avente decorrenza dalla data della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori.

Nel caso occorranzo proroghe alla citata polizza, dovute a ritardi nell'ultimazione dei lavori per qualsiasi causa, sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria anche il maggior costo per queste eventuali proroghe.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltante da parte della Società Assicuratrice.

La garanzia di tutte le opere edili ed impiantistiche avrà validità di mesi 24 dalla data del collaudo.

Art. 15 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA VERSO LA S.A.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile verso il Comune di Nola dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della regola dell'arte per la buona riuscita dei lavori e dell'operato dei suoi dipendenti.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere al Comune di Nola ed a terzi i danni che dovessero derivare dall'appalto assunto.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata, senza alcun compenso, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.

L'Impresa aggiudicataria assume sopra di se la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall'appalto.

Esonera fin dalla stipula del contratto d'appalto, quindi, il Comune di Nola e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a rimuoverli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di loro.

Non è permessa la cessione di credito.

Art. 16 - NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di nuove categorie di lavori non previsti nel progetto definitivo appaltato, per le

quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento di nuovi prezzi.

L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'approvazione del Responsabile del Procedimento ovvero, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale appaltante.

Per tutti i nuovi prezzi si farà riferimento, innanzitutto e ove applicabili, alle tariffe ufficiali dei prezzi applicati nella Regione Campania al momento della gara d'appalto e, in caso di mancanza del prezzo nelle tariffe, si farà ricorso all'analisi dei prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Nelle analisi dei prezzi non verranno applicate le maggiorazioni delle aliquote per utili e spese generali dell'impresa.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso offerto.

Si intendono prezzi già concordati quelli riportati nel progetto definitivo appaltato al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice.

Art. 17 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto eccezionale e rientranti nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, devono essere autorizzati dal Responsabile del Procedimento e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Nola e dei **costi orari della mano d'opera relativi all'epoca dell'offerta**, senza ulteriore maggiorazione delle aliquote per utile e spese generali che restano compensate dell'intero appalto.

Tutti i lavori in economia sono soggetti al ribasso medio offerto.

I lavori autorizzabili, generalmente per l'esecuzione di opere per le quali non è possibile stabilire preventivamente entità e valore ovvero lavori d'urgenza, sono quelli indicati all'art. 36 co 2 lett. a) del C.A..

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornaliermente rilasciati dalla Direzione Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite ed effettuate con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 18 - SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI

L'art. 105 del C.A., regola le modalità per l'ottenimento delle autorizzazioni al subappalto, i divieti, gli obblighi e le responsabilità.

La percentuale di lavori subappaltabile non può superare la misura del **30%** dell'importo complessivo del contratto.

L'Impresa aggiudicataria non potrà concedere o subappaltare i lavori oggetto del presente appalto in assenza di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Nola.

Detta autorizzazione, per incompetenza o indesiderabilità del subAppaltatore, potrà essere negata o revocata in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta e ad insindacabile giudizio del Comune di Nola, senza alcun diritto dell'Impresa aggiudicataria a chiedere proroghe o risarcimenti.

In ogni caso l'impresa rimane, di fronte al Comune di Nola, unica Responsabile dei lavori subappaltati sia per quanto concerne l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme di legge sul trattamento e la tutela dei lavoratori dipendenti del subappaltatore.

Il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto, fatte salve le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del C.A., si effettuerà nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e per le sole lavorazioni regolarmente eseguite e già pagate.

A tale scopo l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Comunale aggiudicatrice, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, ovvero, in alternativa, di allegare ad ogni SAL tutte le relative fatture pagate ai subappaltatori.

I contratti di subappalto e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. ei., devono contenere la clausola contrattuale circa la **tracciabilità dei pagamenti**, pena la nullità assoluta del relativo contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

Art. 19 – SICUREZZA DEL CANTIERE

Prima della sottoscrizione del contratto di accordo quadro ed entro 30 gg dalla data di aggiudicazione, l'Impresa aggiudicataria è obbligata, ai sensi dell'art. 101 co 3 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., a redigere ed a consegnare al Comune di Nola, a propria cura e spese, quanto segue:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.;
2. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Qualora non già redatto in sede di gara, l'impresa dovrà specificare dettagliatamente, prima della firma del contratto, i costi per la sicurezza da interferenze (cd oneri esterni) indicati dalla S.A., presentando un computo metrico che verrà tenuto in considerazione dalla D.L. in fase di liquidazione dei SAL.

I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. e, più in particolare degli allegati XV e XVI dello stesso decreto.

L'Impresa aggiudicataria, all'atto della sottoscrizione del contratto, assumerà la qualifica e le competenze, senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale appaltante, di Responsabile dei lavori, così come stabilito dall'art. 2 lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992.

In tale veste l'Impresa aggiudicataria provvederà alla nomina, a propria cura e spese, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comunicandone il nominativo all'Amministrazione Comunale appaltante.

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre che il Coordinatore della sicurezza anzidetto aggiorni costantemente la Direzione Lavori sulle attività relative ai compiti indicati all'art. 92 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.e i..

L'Impresa aggiudicataria dovrà organizzare, gestire e mantenere costantemente aggiornato un apposito archivio dedicato alla documentazione attinente la sicurezza; detto archivio dovrà essere accessibile all'Amministrazione Comunale appaltante.

E' fatto esplicito divieto all'Impresa aggiudicataria di dare inizio ai lavori in cantiere prima di aver inviato, nella qualità di Responsabile dei lavori, al Comune di Nola competente, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, la notifica preliminare prescritta dall'art. 99 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., della quale dovrà trasmettere copia all'Amministrazione Comunale appaltante entro il termine di 15 giorni dalla notifica stessa.

Ogni volta che una nuova impresa sarà introdotta nel cantiere, l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione Comunale appaltante prova scritta di aver adempiuto alle prescrizioni

stabilite dal D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i..

L'Amministrazione Comunale appaltante allega nella documentazione di gara, in osservanza del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (art. 26) il **DUVRI** (Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze) preliminare, per la valutazione dei rischi specifici dovuti alle interferenze.

Si rileva che tale documento, così come definito dall'art.26 sopra indicato, verrà completato e definito con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Lo stesso dovrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resisi necessarie nel corso di esecuzione dell'appalto.

Art. 20 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Impresa aggiudicataria verrà effettuata dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, entro i 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, in caso si ravvisino ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva.

Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione Comunale, non avvenisse nei termini stabiliti, si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016.

L'Impresa aggiudicataria dovrà **dare immediato inizio ai lavori** consegnati secondo quanto stabilito nel presente C.S.A..

L'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile).

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

In caso di ritardo dell'inizio dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)**.

Se il ritardo dovesse superare i 15 giorni a partire dalla data di consegna, la S.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare copia delle polizze assicurative R.C.T., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Impresa aggiudicataria deve intervenire di persona o attraverso il suo legale rappresentante alla consegna dei lavori e, in caso di assenza, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data fermo restando che la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

La consegna può essere frazionata per parti, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale appaltante senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni o richiedere compensi accessori o particolari.

In caso di consegna frazionata la data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, l'Appaltatore avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Art. 21 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, resta fissato in mesi **12 (dodici)** naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La durata è presunta in quanto trattandosi di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del C.A., il tempo e l'importo contrattuale non costituiscono valore vincolante in quanto l'appalto termina:

- **con la scadenza temporale indicata nel presente articolo;**
- **oppure**
- **prima della scadenza temporale, per l'esaurimento dell'importo contrattuale.**

Solo qualora la scadenza temporale avvenga per ultimazione del tempo utile contrattuale, la S.A. potrà valutare l'applicazione dell'art. 63 co 5 del C.A.

Alla scadenza temporale per esaurimento dell'importo contrattuale sarà inoltre facoltà della S.A., nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, concedere una proroga tecnica dell'appalto per un massimo di ulteriori sei mesi, agli stessi patti e condizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art.9 del C.G.A. l'impresa appaltatrice, per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori, in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli ordini di servizio, dovrà rimborsare alla S.A. le relative spese di assistenza tecnica e dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di **dell'1 per mille dell'importo contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

Uguale penale si applicherà anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli ordini di servizio.

Il ritardo imputabile all'Impresa aggiudicataria non potrà, comunque, superare i **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi; in tal caso la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o formalità, ai sensi dell'art. 108 del C.A..

La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell'adempimento comporti l'applicazione di una penale pari al massimo consentito, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell'Impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 108 del C.A..

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verranno dedotti dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione.

Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-meteorologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere.

L'Impresa aggiudicataria non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale appaltante.

Art. 22 – IMPIANTO DEL CANTIERE - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

L'appalto verrà regolato e programmato con specifici e singoli ordini di servizio, relativi ai vari interventi, impartiti dalla Direzione dei Lavori la quale fisserà il tempo entro il quale il singolo lavoro ordinato deve compiersi.

Lo schema della modulistica verrà stabilito dal Responsabile del Procedimento.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, entro **1 (uno) giorno** dalla data dell'ordine di servizio di cui sopra, all'impianto del cantiere, ove necessario, ovvero ad iniziare le relative opere.

Su eventuale richiesta della Direzione dei Lavori l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro 2 giorni dall'ordine di servizio, un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale dovrà attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera.

In presenza di particolari esigenze la S.A. si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'Impresa aggiudicataria.

In tal caso, qualora la modifica dovesse comportare un maggior onere per l'Impresa aggiudicataria, questi avrà diritto ad un equo compenso.

I ritardi e le inadempienze saranno contestati all'Impresa dalla D.L. per iscritto e relativamente al singolo ordine di servizio.

L'Impresa potrà presentare al Responsabile del Procedimento le proprie osservazioni entro il termine di gg.5 dal ricevimento della contestazione.

Il Responsabile del Procedimento, valutata la contestazione e le giustificazioni dell'Impresa, deciderà nel merito con proprio provvedimento.

In caso che il provvedimento del Responsabile del Procedimento prevede l'applicazione della penale per il ritardo accertato, il Direttore dei Lavori provvederà, nel primo SAL utile, all'applicazione di **€ 500,00 per ogni giorno di ritardo**.

L'applicazione di n.10 penali, per fatti precedentemente specificati, darà diritto alla S.A., su relazione del Responsabile del Procedimento, di risolvere il contratto per colpa e grave inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, con incameramento della cauzione e delle ritenute contrattuali, nonché dei maggiori oneri eventualmente derivanti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare il programma esecutivo di cui all'art. 5 del presente C.S.A. durante tutto lo svolgimento dell'opera.

Per interventi di somma urgenza, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'impresa dovrà intervenire "ad horas", o comunque nel tempo massimo e non superiore alle 2 (due) ore dalla chiamata di intervento, la quale potrà avvenire su richiesta del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento e/o del Dirigente del Settore Assetto e Gestione Territorio e/o dei tecnici reperibili.

L'Impresa dovrà intervenire con qualsiasi mezzo e materiale disposto dal presente capitolato ed occorrente per ogni tipo di lavorazione di pronto intervento.

In caso di ritardo o mancata reperibilità immediata, la S.A. provvederà a chiamare ulteriore ditta specializzata che si renderà disponibile, al fine di risolvere immediatamente il problema.

In tal caso l'intervento eseguito dalla ditta chiamata in sostituzione, verrà liquidato in danno dalla ditta appaltatrice, causa la mancata reperibilità ed il consequenziale inadempimento.

Il recupero dell'importo in danno verrà effettuato nel primo stato d'avanzamento utile ed immediatamente successivo all'evento medesimo.

Inoltre per il mancato intervento, all'impresa appaltatrice, sarà applicata una penale di **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni giorno di ritardo** sempre sullo stato d'avanzamento utile di cui al comma precedente.

Art. 23 - ORARIO DI LAVORO

Per motivi di somma urgenza e di urgenza, per pronti interventi nonché per la eventuale necessità

di una sollecita ultimazione dei lavori ovvero per causa di forza maggiore, le opere dovranno, su ordine di servizio della Direzione Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, essere eseguite in orario straordinario, ovvero con doppio turno di lavoro, ovvero notturno e/o festivo, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa richiedere maggiori oneri o spese o equi compensi ovvero senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere oltre quelli stabiliti con il presente capitolato.

Per tali interventi sarà riconosciuto, sui prezzi unitari contrattuali (al netto del ribasso), solo una maggiorazione del 10% (dieci per cento).

Art. 24 - DIREZIONE LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO

La S.A., ai sensi dell'art. 101 del C.A., costituirà l'Ufficio di Direzione Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da ispettori e direttori operativi.

Il Direttore dei Lavori prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti.

Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio (O.d.S.) da redigersi in duplice originale e da comunicare all'Impresa aggiudicataria che sarà tenuto a restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta.

L'Impresa aggiudicataria, a tal proposito, dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura di una apposita modulistica, già intestata e da compilare a mano, per consentire la emanazione di ordini di servizio, anche "a vista", con la predisposizione della doppia copia autoinchiostante.

Gli O.d.S. saranno considerati validi anche se trasmessi via pec all'impresa.

Gli O.d.S., per la loro validità ed ammissibilità nella contabilità, dovranno essere redatti dal D.L. e condivisi dal RUP che apporrà la propria firma; successivamente verranno inoltrati all'impresa per l'accettazione.

Gli ordini di servizio verbali sono nulli.

Il D.L., nel redigere l'O.d.S., è obbligato ad accertare le ragioni tecniche dell'intervento ed a **quantizzare presuntivamente**, ove possibile, **l'importo dell'intervento** che andrà indicato nell'OdS.

In caso di impossibilità a determinare presuntivamente l'importo dell'O.d.S., tale determinazione andrà effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il D.L. registrerà l'O.d.S. in ordine cronologico, con l'importo presunto e/o definitivo, per il controllo dell'andamento economico dell'appalto **garantendo, per quanto possibile, la manutenzione per tutto il periodo contrattuale.**

L'impresa appaltatrice, a tal proposito, fornirà tutta la necessaria assistenza tecnica per la rilevazione delle misure e per la definizione dell'importo finale dell'OdS.

Nel predetto REGISTRO DEGLI ORDINI DI SERVIZIO verranno annotate altresì, in rigoroso ordine cronologico, le risultanze dei singoli ordini di servizio ed i relativi stati di avanzamento, in modo che IN OGNI MOMENTO SI POSSA RICONOSCERE LO STATO DELLA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO PER I LAVORI.

Il RUP vigilerà sul regolare espletamento di quanto sopra.

L'opera della Direzione Lavori è volta all'accertamento della qualità dei materiali e della buona esecuzione delle opere e non dei mezzi di opera per ottenerli dovendo l'impresa appaltatrice, di propria iniziativa, adoperare gli adatti mezzi d'opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.

Il Direttore dei Lavori è responsabile, comunque, di tutti gli adempimenti che, per legge e per

regolamento, sono ad egli attribuiti.

All'impresa è attribuita, a propria cura e spese, la regola dell'arte per una corretta e regolare esecuzione delle lavorazioni e delle opere tramite le attrezzature più avanzate e la mano d'opera necessaria, qualificata e/o specializzata.

Indipendentemente dalle anzidette segnalazioni o ordini di servizio, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo dell'ispezione sistematica dei compendi immobiliari ed in tal senso provvederà ad una ricognizione generale, almeno settimanale, per riscontrare e rilevare eventuali necessità di interventi che si possono presentare di volta in volta, in particolare ove si rilevino situazioni di pericolo, in modo da rispettare l'obiettivo di mantenere in piena efficienza manutentiva tutti gli elementi edilizi ed impiantistici dei compendi immobiliari oggetto dell'appalto.

L'esito di tali ispezioni, almeno settimanali, va comunicato alla Direzione Lavori per riceverne le disposizioni del caso.

L'Impresa aggiudicataria, per l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo, dovrà esercitare, per mezzo del proprio personale tecnico, attiva e continua vigilanza su tutti gli immobili compresi nell'appalto, senza potersi esonerare in alcun caso da responsabilità, accampando l'ignoranza o la mancata conoscenza o l'improvviso verificarsi di guasti o inconvenienti che potrebbero determinare pericolo per l'incolumità dei cittadini.

Per i danni arrecati a persone e cose, derivanti dall'inosservanza degli ordini di servizio e dalla mancata o non corretta ispezione, almeno settimanale, dei luoghi, nonché dal mancato tempestivo intervento, l'Impresa aggiudicataria sarà sempre considerato unico e diretto responsabile.

Per tali motivi saranno addebitati all'Impresa aggiudicataria ogni onere di risarcimento danni senza escludere l'assunzione, a carico e spese dell'Impresa aggiudicataria, del peso della lite in caso di contestazione o controversia giudiziaria.

Indipendentemente dagli obblighi e dalla piena responsabilità di cui innanzi, l'Impresa aggiudicataria dovrà essere sempre pronto ed a disposizione, sia di giorno che di notte, per ogni chiamata od avviso di intervento degli organi tecnici della S.A., per riparare provvisoriamente e provvedere alla sicurezza degli immobili e pertinenze compresi nell'appalto, rimanendo responsabile di qualunque danno procurato per sua negligenza o colpa.

Art. 25 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA

L'impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un singolo professionista qualificato ed abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica.

Allo stesso tecnico dovrà essere affidato il compito di coordinare le maestranze impiegate per la realizzazione delle opere e degli impianti anche specialistici, e quello di responsabile del piano di sicurezza fisica dei lavoratori.

Il direttore tecnico, solo se non stabilmente alle dipendenze dell'impresa, dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Ordine o Collegio Professionale.

Il direttore tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato dall'Impresa aggiudicataria alla S.A. ed al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, dovrà, per tutta la durata dei lavori, avere una **reperibilità per 24 ore**.

La S.A., di propria iniziativa o su indicazioni della Direzione Lavori, ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato del direttore tecnico di cantiere senza bisogno di darne motivazione alcuna e senza indennità di sorta per l'Impresa aggiudicataria e/o per lo stesso direttore tecnico.

Il direttore tecnico collaborerà con il Direttore dei Lavori e/o con il Collaudatore per tutti gli adempimenti tecnici, richiesti da questi ultimi, da effettuarsi in cantiere: rilievi, misure topografiche, tracciamenti, misurazioni, controlli, contabilizzazione, sviluppo di elementi grafici,

ecc.

Il direttore tecnico dovrà essere munito di tutte le strumentazioni necessarie a quanto sopra. Tutti gli oneri ed i costi derivanti dagli obblighi di cui sopra restano a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il Direttore tecnico dovrà assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall'art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l'Impresa aggiudicataria che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni dei lavori e relative riprese, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 107 del C.A..

Art. 27 - PROROGHE

L'Impresa aggiudicataria, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà chiedere, ai sensi dell'art. 107 co 5 del C.A., con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Comune di Nola previa valutazioni discrezionali ed equitative e purché le domande pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per l'ultimazione dei lavori e, comunque, prima del sessantesimo giorno precedente la medesima scadenza.

La proroga potrà essere concessa anche per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione.

Il Responsabile del Procedimento, previo parere della Direzione Lavori, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di proroga, emetterà la propria risposta.

In caso di concessione di proroga, la maggior durata dei lavori, anche per cause non imputabili all'impresa, non attribuirà all'Impresa aggiudicataria alcun diritto a maggiori oneri, indennizzi o equi-compensi e, pertanto, ogni richiesta in tal senso si intenderà inaccettabile, irricevibile ed inammissibile.

In caso di diniego alla proroga da parte del Responsabile del Procedimento, l'impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni di sorta.

Non costituiscono motivo di proroga e non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa aggiudicataria ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
-

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove di laboratorio, prove di carico, prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa aggiudicataria comunque previsti dal presente CSA e dal CGA;
- f) le eventuali controversie tra l'Impresa aggiudicataria e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Impresa aggiudicataria, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa aggiudicataria ed il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla S.A., dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., fino alla relativa revoca.

Art. 28 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A discrezione della Direzione dei Lavori saranno eseguiti, in corso d'opera, tutte quelle verifiche tecniche e pratiche intese ad accettare la qualità e la quantità dei materiali forniti, le modalità di esecuzione, le installazioni e forniture effettuate ed inoltre si faranno tutte quelle prove preliminari che la Direzione Lavori riterrà opportune per meglio valutare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni contrattuali.

I risultati e le prove verranno trascritte in un apposito verbale ove saranno elencate le manchevolezze e le deficienze eventualmente riscontrate e dove verrà fissato un termine entro il quale l'impresa dovrà provvedere alla loro eliminazione.

Ove l'impresa non ripari le deficienze entro il termine fissato, il Direttore dei Lavori procederà a contestare l'inadempienza; il RUP deciderà in merito; si applica l'art.18 del C.G.A..

I controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria a norma dell'art.19 del C.G.A.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Impresa aggiudicataria informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito certificato secondo le disposizioni di cui all'art. 199 del R.G..

Art. 29 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Impresa aggiudicataria non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Impresa aggiudicataria è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa aggiudicataria o dei suoi dipendenti.

Resteranno a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, per qualsiasi causa prodotti, anche eccezionali (compresi gli afflussi di acque meteoriche), i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle

opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di macchinari, di baracche o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e, in nessun caso, sotto pena di decadenza, non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera rimarranno a rischio dell'Impresa aggiudicataria, per qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno sempre essere rifiutati se, al momento dell'impiego, non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Impresa aggiudicataria non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere riconosciuti di forza maggiore, è limitato all'importo dei lavori necessari ed occorrenti per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 30 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del presente C.S.A., nonché delle norme U.N.I., C.N.R., DIN.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Impresa aggiudicataria riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà sottoporre, entro il termine max di 10 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori ed a sua cura e spese, i campioni dei principali elementi dell'intervento.

L'Impresa aggiudicataria è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire, a propria cura e spese, presso il laboratorio o istituto indicato dalla Direzione Lavori, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Impresa aggiudicataria farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria, e sostituite

con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Impresa aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Comune di Nola si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Ad ultimazione dei lavori e su richiesta della Direzione Lavori o del Collaudatore, l'Impresa aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, produrre certificazioni o schede tecniche delle caratteristiche dei materiali utilizzati.

Per le prescrizioni particolari relativi ai materiali previsti in progetto, si rinvia al disciplinare tecnico ed a tutti gli atti progettuali, nessuno escluso, idonei ad individuarli.

Art. 31 - MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, a peso ed a numero, escluso ogni altro metodo.

Per la misurazione delle opere si procederà come indicato all'art.185 del R.G..

Per le opere in ferro si procederà ai relativi verbali di pesatura (escluso verniciature ed altro).

I lavori a corpo saranno annotati sul libretto delle misure registrando la quota percentuale dell'aliquota relativa alla categoria di lavoro in cui l'opera è stata suddivisa, ai sensi dell'art. 184 del R.G..

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute.

Ove l'Impresa aggiudicataria non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti e si procederà come indicato dalla vigente normativa.

In tal caso, inoltre, l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 32 - CONTABILITA' DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli indicati all'art. 181 del R.G. e, precisamente:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità';
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati di avanzamento lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione;
- i) esibizione delle ricevute di avvenuto scarico dei materiali di risulta e/o sversamento dei reflui fognari presso le discariche autorizzate.

L'onere e la spesa relativa all'acquisto dei libri contabili ed alla redazione dei documenti contabili sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Per la contabilità si procederà secondo le disposizioni di cui al Capo I del Titolo XI del R.G., ovvero dall'art. 178 all'art. 202.

Il direttore tecnico dell'impresa fornirà ogni e qualunque assistenza tecnica richiesta dal Direttore dei Lavori non esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualità e quantità.

Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

Al fine di garantire la durata annuale dei lavori di manutenzione e l'importo contrattuale annuale distribuito nell'arco dei 12 mesi, l'impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti in acconto (art. 195 del R.G.), in corso d'opera, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) trimestrale e qualora la rata raggiunga **l'importo medio di 3/12 dell'importo contrattuale**.

Pertanto l'importo del singolo SAL sarà trimestrale quando si raggiunga l'importo minimo sopraindicato, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 del C.A., e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

L'importo minimo trimestrale del SAL è al netto dell'IVA.

L'Impresa aggiudicataria avrà diritto ai pagamenti in acconto (art. 195 del R.G.), in corso d'opera, previa sua comunicazione scritta alla Direzione Lavori, dell'ipotesi di raggiungimento della ammontare dei lavori per cui è previsto il pagamento in acconto nonchè fino alla concorrenza della rata di saldo che è pari alla differenza tra l'importo degli acconti ricevuti e l'importo del conto finale.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell'Impresa aggiudicataria, la Direzione Lavori trasmette gli atti contabili relativi al richiesto stato d'avanzamento al Responsabile del Procedimento.

Dalla predetta data di scadenza di trasmissione del SAL, matureranno i tempi per la emissione del certificato di pagamento (45gg dalla maturazione del corrispondente stato d'avanzamento) e per il relativo pagamento (30 gg dall'emissione del certificato di pagamento).

Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite a regola d'arte non verranno ammesse nella contabilità del SAL e, quindi, non si procederà alla loro liquidazione.

La liquidazione delle rate di acconto, da parte del Responsabile del Procedimento, è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'impresa appaltatrice e della eventuale subappaltatrice, del regolare pagamento dei premi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti (INAIL, INPS, CASSA EDILE) e, da parte del Direttore dei Lavori, del regolare rispetto del programma esecutivo di cui all'art. 5 del presente CSA; ovvero si procederà alla liquidazione del SAL corrispondente alle lavorazioni indicate nel predetto programma esecutivo e coincidenti con il tempo e periodo di presentazione del SAL stesso. Non si procederà alla liquidazione del SAL quando non si avrà corrispondenza tra importo del SAL e tempistica indicata nel programma esecutivo.

La certificazione unica di regolarità contributiva (DURC) dovrà essere relativa, in occasione di ogni SAL e dello Stato Finale, al periodo relativo al relativo SAL e per il cantiere in argomento.

La fatturazione, da parte dell'Impresa aggiudicataria, dovrà avvenire successivamente alla ricezione del DURC, a pena dell'irricevibilità della stessa fattura con restituzione da parte del RUP.

Ogni fattura dovrà riportare l'identificativo CUP e/o CIG fornito dall'Amministrazione Comunale. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria (IBAN) in sede di gara d'appalto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per l'Impresa aggiudicataria, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione se prescritto, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

La rata di saldo, comunque, non potrà essere inferiore al 10% del prezzo netto dell'intera opera

e potrà essere liquidata previa garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema 1.4 e scheda tecnica 1.4 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), pari all'importo della rata maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo ai sensi dell'art. 103 co 6 del C.A..

Inoltre il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte di cui all'art. 8 del C.G.A..

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa aggiudicataria di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, l'impresa avrà diritto al pagamento delle opere eseguite anche se non si sarà raggiunta la cifra della rata di acconto.

I materiali a piè d'opera, ove accettati dalla Direzione Lavori e depositati presso il cantiere con oneri di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera a norma dell'art.180 del R.G..

L'impresa appaltatrice non potrà pretendere nessun pagamento per lavori eseguiti in più ovvero per quelli eseguiti di propria iniziativa, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

L'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, corrispondente al 90% del prezzo netto dell'intera opera, al netto delle prescritte ritenute e delle rate di acconto corrisposte, si emetterà dopo il verbale di ultimazione dei lavori.

La rata di saldo, che comprenderà anche lo svincolo delle predette ritenute e differenze, verrà pagata non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi e previa presentazione di garanzia fidejussoria a norma dell'art. 235 co.2 del R.G..

Il pagamento della rata di saldo, come sopra specificato, non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del Codice Civile.

Contemporaneamente alla rata di saldo si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia.

Art. 34 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Responsabile del Procedimento per i relativi adempimenti.

L'ultimazione lavori dovrà comprendere anche la redazione e consegna alla D.L. della banca data di cui all'art. 2 del presente CSA.

Il conto finale si potrà firmare solo in presenza della banca dati e del DURC, liberatorio, specifico per il periodo relativo al relativo SAL finale e per il cantiere in argomento.

Il conto finale potrà essere ritenuto completato solo dopo l'acquisizione del certificato dell'Agenzia delle Entrate circa la verifica della regolarità del pagamento delle imposte e tasse dell'Impresa aggiudicataria.

Pertanto il tempo sopra indicato per la redazione del conto finale decorrerà dall'acquisizione dei suddetti certificati da parte dal RUP dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 35 – COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per ogni ordine di servizio, il direttore dei lavori predisporrà una visita di collaudo, entro 10 giorni dall'ultimazione dei rispettivi lavori, per attestarne la regolare esecuzione.

Copia dei singoli attestati saranno allegati agli stati d'avanzamento di riferimento.

Trattandosi di un intervento fino ad € 500.000,00, il certificato di collaudo finale è sostituito da quello di **regolare esecuzione**, che dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Non saranno considerati tempi di collaudo-regolare esecuzione quelli derivanti al rilascio, da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi nonché dei laboratori ufficiali e/o associazioni menzionati nel presente C.S.A., dei relativi collaudi, certificati liberatori e/o di regolarità contributiva, certificazioni dei materiali e delle prove eseguite, e quant'altro richiesto ed occorrente per la definizione del collaudo medesimo.

I predetti tempi non attribuibili all'organo di collaudo, saranno opportunamente verbalizzati dal collaudatore, dal direttore dei lavori e dall'Impresa aggiudicataria.

Tali verbali verranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per le eventuali determinazioni in merito.

Tutte le spese relative al collaudo-regolare esecuzione, tranne la parcella professionale, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 36 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite, a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori e fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo-regolare esecuzione escludendo, quindi, qualsiasi onere a carico della S.A. e salvo i maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666-1667-1668-1669-1673 del Codice Civile.

L'impresa appaltatrice, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo-regolare esecuzione, salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto all'uso e a colpa di terzi, sarà tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo-regolare esecuzione saranno giudicati necessari.

A garanzia degli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, l'Impresa aggiudicataria presenterà polizza fidejussoria indicata all'art. 14 del presente C.S.A..

Art. 37 - ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono a carico ed a spese dell'Impresa aggiudicataria i seguenti oneri, adempimenti e prescrizioni:

1. Tutte le spese e gli oneri già indicati e previsti negli articoli del presente Capitolato Speciale nonché in quelli del C.G.A. e del R.G..
 2. Studio della tempistica e del programma esecutivo.
 3. Incarico a professionisti e redazione banca dati di cui all'art. 2 del presente CSA.
 4. Redazione dei piani di sicurezza operativi e/o sostitutivi.
 5. Tutte le spese di contratto, di registrazione, diritti e spese contrattuali e per l'acquisto e vidimazione dei libri contabili.
 6. La formazione dei vari cantieri sul territorio afferente il COMUNE DI NOLA e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione, protezione ed igiene.
 7. La messa in sicurezza del cantiere mobile, mediante l'installazione di idonea segnaletica
-

diurna e notturna, nonché eventuale segnaletica stradale per avvertimenti di pericolo e/o deviazioni di traffico veicolare.

8. Impiego di personale addetto ("movieri") per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale in presenza di cantiere stradale e/o intervento temporaneo di automezzi atti all'appalto.
 9. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori.
 10. Le indennità o il pagamento di occupazioni temporanee di aree o immobili privati, per tutti gli usi occorrenti all'Impresa aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 64 e seguenti della legge 26/05/1865 n. 2359.
 11. Il pagamento di indennità, tasse, occupazioni di suolo pubblico e quant'altro richiesto, eventualmente, dal Comune.
 12. L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione.
 13. La manutenzione e la piena efficienza dei macchinari e delle attrezzature di lavoro.
 14. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere.
 15. L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli.
 16. La vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera. Per la custodia del cantiere l'Impresa aggiudicataria dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
 17. La stipula di una polizza R.C.T. con massimale unico di **€ 1.000.000,00** ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'art. 14 e 36 del presente C.S.A..
 18. La pulizia costante del cantiere e la pulizia a fine lavori compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
 19. La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi speciali, mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere.
 20. L'installazione di idoneo deposito situato nel territorio del Comune di Nola per attrezzi, materiali e macchinari occorrenti allo svolgimento dell'appalto.
 21. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi.
 22. Tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di effettuare allacciamenti di servizi e/o di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ACQUEDOTTO, E.N.E.L., TELECOM, ISPSEL, Comune, Provincia, Regione, etc compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti, per gli allacciamenti dei servizi e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.
 23. Tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità competenti ed Enti, per il conseguimento delle certificazioni previste dalla legge (impianti etc.) ivi compreso il deposito al Genio Civile delle opere strutturali ed il parere definitivo del Comando VV.FF., ove occorrenti.
 24. Le spese per campioni, saggi e prove di laboratorio, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con l'onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e delle operazioni di collaudo.
 25. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su qualsiasi struttura portante, di notevole importanza statica.
 26. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della S.A. in attesa della
-

posa in opera o quindi ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuali nei siti di deposito che saranno indicati dalla S.A..

27. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.
28. L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria se non dipendente stabilmente dell'Impresa aggiudicataria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dei lavori, alla S.A. che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richiesta per ulteriori compensi.
29. L'assistenza con mano d'opera, mezzi od attrezzature specifiche di tutte le prove, verifiche, controlli o rilievi agli impianti eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o dal Collaudatore.
30. Realizzazione di prototipi e campioni nel numero e nella misura stabiliti dalla Direzione Lavori apportandovi tutte le modifiche ed i miglioramenti anche non previsti nei grafici esecutivi.
31. Pesatura delle eventuali opere in ferro.
32. Le spese per la raccolta periodica delle fotografie o di filmati video, relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione Lavori. Le fotografie saranno nel formato 18x24, a colore, riprodotte nel numero di copie richieste dal Direzione Lavori unitamente al negativo. Il numero totale di riproduzioni non potrà essere inferiore al numero di **500** per tutta la durata dell'appalto. Oltre alle fotografie, la Direzione Lavori potrà richiedere, sempre a spese dell'Impresa aggiudicataria, anche rilievi filmati durante l'esecuzione delle opere.
33. Progettazioni operative (o costruttive) impiantistiche specialistiche (impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, elettrici e speciali) e/o progettazioni di dettaglio comprese quelle relative alle strutture di qualunque tipo (muratura, acciaio, cemento armato, cemento armato precompresso, legno), redatti da ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine Professionale e da consegnare in cinque copie alla S.A., compreso l'onere e le spese dei depositi e/o di tutte le pratiche per ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario e previsto dalla legge.
34. Aggiornamento continuo dei disegni del "come costruito".
35. Prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio e/o profilati metallici, bulloni, laterizi e quant'altro, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
36. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55/90, gli oneri della sicurezza e le spese per tutti gli adempimenti di competenza indicati dal D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., compreso le spese e gli oneri per il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
37. Impiegare nei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.M. Ambiente 08/05/2003 n. 203 (G.U. 05/08/2003 n. 180), almeno il 30% di manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati.
38. Tutti gli oneri e le spese per il recapito dei rifiuti presso una discarica autorizzata.

Quando l'Impresa aggiudicataria non adempia ai predetti obblighi, la S.A. provvederà, previo avviso dato per iscritto, direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Impresa aggiudicataria.

In tal caso sarà applicata, inoltre, una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi, debba provvedere l'Ente appaltante.

L'importo delle spese sostenute dalla S.A. nonchè l'importo delle multe e delle penali, saranno addebitate sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli altri articoli è conglobato nei prezzi unitari e/o a corpo allegati all'offerta avendone, l'impresa, tenuto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 38 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L'Impresa aggiudicataria è obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti impegnati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Quindi l'Impresa aggiudicataria è obbligato ad applicare sia le condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle risultate dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori.

E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.

L'Impresa aggiudicataria è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, l'Ente Appaltante procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti.

L'Ente Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L'Ente Appaltante disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi del C.A..

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti del C.A..

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Impresa aggiudicataria sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere secondo il piano di sicurezza redatto dall'impresa.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Impresa aggiudicataria responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall'art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l'Impresa aggiudicataria che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 39 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle regole dell'arte e alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei grafici esecutivi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Comune di Nola e non diminuiscono la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Impresa aggiudicataria tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Comune di Nola in conseguenza della sospensione.

Art. 40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

Il Comune di NOLA, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione lavori.

L'Impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e considerata fra le cause di forza maggiore.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà al Comune di Nola, l'Impresa aggiudicataria deve trasportarli e regolarmente accatastarli in un luogo, indicato dalla Direzione Lavori, entro il territorio di competenza del Comune di Nola, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art. 41 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE

L'impresa, nel dichiarare di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi ha tenuto conto anche di tutte le eventuali condizioni di disagio in presenza delle quali si dovrà comunque operare: *presenza di uffici in funzione ed in attività con dipendenti comunali, presenza di pubblico, presenza di mobili e suppellettili, spostamenti e/o protezione e/o risistemazione di questi ultimi, e quant'altro collegato strettamente alle contingenze locali.*

L'impresa inoltre, senza poter sollevare obiezione alcuna, accetta l'esecuzione dei lavori in questione anche con la presenza contemporanea sui luoghi di maestranze e mezzi del Comune di Nola, di eventuali altre imprese, subappaltatori, fornitori e quant'altro.

L'impresa appaltatrice quindi dichiara di aver tenuto conto di tutte le suddette circostanze nella formulazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, non avrà diritto a pretendere alcun compenso o indennizzo o risarcimento o variazione dei prezzi o risoluzione del contratto od altro per ogni conseguenza derivante dalle predette circostanze e, quindi, per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, rallentamenti, difficoltà operative, condizioni disagiate, contemporanea esecuzione, ecc..

Art. 42 - GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale, l'Impresa aggiudicataria risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione Comunale appaltante prima che il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo l'Impresa aggiudicataria si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Comune di Nola.

Art. 43 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del C.A., saranno di competenza, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, del giudice ordinario del luogo dove sarà stipulato il contratto.

Resta escluso il deferimento al collegio arbitrale. Il foro competente è quello di Nola.

Le riserve che l'Impresa aggiudicataria dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 205 del C.A e dagli artt. 190 e 191 del R.G..

Qualora le riserve iscritte e riconosciute ammissibili possano variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 205 del C.A..

Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 205 e seguenti del C.A..

Art. 44 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Impresa aggiudicataria dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di

messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Impresa aggiudicataria.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Impresa aggiudicataria.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 45 - CONSEGNA DELL'OPERA ALL'ENTE APPALTANTE

Successivamente al collaudo e alla presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria all'Ente appaltante della documentazione necessaria, l'opera sarà presa in consegna dal medesimo Ente permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art.1669 del codice civile.

E' facoltà dell'Ente appaltante di utilizzare l'opera o parti funzionali di essa prima che intervenga il collaudo, qualora ne abbia la necessità e sempreché si verificano le condizioni e le modalità di cui all'art. 230 del R.G..

Art. 46 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s. m. e i. "Piano straordinario antimafia", tutti gli operatori coinvolti nel presente appalto, sono obbligati ad utilizzare **conti correnti bancari o postali dedicati**, anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo della documentazione della spesa.

Ogni bonifico deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e/o il codice identificativo gara (CIG) che fornirà la Stazione Appaltante.

Ogni fattura dovrà riportare l'identificativo CUP e/o CIG.

Tra i documenti da presentare per la verifica dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligo contrattuale tra le parti, pena la **nullità assoluta** del contratto stesso.

I contratti di subappalto e subcontraenti devono contenere la clausola contrattuale circa la tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità assoluta del relativo contratto.

La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010.

Art. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale appaltante eserciterà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei lavori a spese dell'Appaltatore, oltre che nei casi previste dalle leggi e/o regolamenti vigenti, anche nei seguenti casi:

1. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, sia in notevole ritardo rispetto all'avanzamento regolare dei lavori; per notevole ritardo si intende un periodo complessivo, anche non consecutivo, che determina una penale superiore al 10% dell'importo del contratto;
2. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e/o autorizzata, sospenda l'esecuzione dei lavori per oltre 30 giorni anche non consecutivi.
3. al verificarsi delle situazioni previste all'art. 108 del C.A.;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. gravi difformità e vizi delle prestazioni e delle opere eseguite;
6. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
7. proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.;
8. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure interdittive, sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E' fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 109 del C.A..

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato così come la contestazione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed il cantiere nello stato in cui si trovano.

Si applicheranno le procedure previste dal C.A..

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione del fatto all'Appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad esso comunicazione con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c.

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile all'Appaltatore, questi ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi, derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per affidare ad altra impresa l'appalto, qualora il Comune stesso si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 110 del C.A. nonché le ulteriori vigenti disposizioni di Legge e Regolamento applicabili in caso di recesso dell'Amministrazione concedente.

Art. 48 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.

Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

1460 Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente con la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

1655 Nozione

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

1656 Subappalto

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni

stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

1663 Denuncia dei difetti della materia

L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

1665 Verifica e pagamento dell'opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente trascurava di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

1666 Verifica e pagamento di singole partite

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

1667 Difformità e vizi dell'opera

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua

destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

1671 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera

Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

1673 Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.

1957 Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
